



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

DETERMINAZIONE
N. 1000095 DEL 07/04/2023
N. Registro Generale 000253

Ufficio: SINISTRI - LEGALE CONTENZIOSO - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'AVV. ALDO VALENTINI DELL'INCARICO LEGALE NEL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI PESARO PROMOSSO DA OMISSIS

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2022 concernente il conferimento nei confronti della sottoscritta dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del 1° Settore "Affari Generali ed Istituzionali";

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali", così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

PREMESSO i Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS, entrambi residenti a OMISSIS, hanno proposto ricorso al Tribunale Civile di Pesaro, notificato dall'Avv. Giovanni Solazzi con studio in Fano, Via Paleotta n. 21/c, a questa Amministrazione Comunale in data 23.02.2023 per accertare e dichiarare che i danni materiali subiti dagli attori indicati in conseguenza dell'allagamento del 16 novembre 2021 si sono verificati per responsabilità del Comune di Mondolfo che non ha adeguato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche al mutato assetto urbano dell'area lasciando lo stesso sotto dimensionato e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nell'ammontare di € 45.000,00 e, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo;

CONSIDERATO che il Comune di Mondolfo intende costituirsi in giudizio nel termine di 20

giorni dell'udienza che sarà tenuta davanti al Giudice il giorno 25 giugno 2023 alle ore 09.00;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Mondolfo non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale ad un avvocato di fiducia per costituirsi in giudizio e per rappresentare e difendere il Comune di Mondolfo nel procedimento in questione;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 Euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

RICHIAMATE in proposito le Linee-guida ANAC n.12 sull'affidamento dei servizi legali, approvate con la delibera n. 907 del 24.10.2018 le quali, tra l'altro, evidenziano che la fattispecie di cui al richiamato art. 17 comma 1 lett.d) del Codice dei contratti presuppone che l'incarico sia conferito per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, configurandosi in questo caso la tipologia del contratto d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;

CONSIDERATO che la ricostruzione effettuata da ANAC nelle citate Linee-guida (peraltro non vincolanti) sulla tipologia del contratto (di opera intellettuale e non di appalto di servizi) riferita al patrocinio legale, non risulta tuttavia convincente se raffrontata con il tenore letterale dell'art. 17 sopra richiamato; anche l'interpretazione data ai principi dell'art. 4 dello stesso Codice dei contratti non sembra tenere in considerazione le caratteristiche proprie dell'affidamento del servizio qui di interesse, enunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sez. V;

PRESO ATTO infatti che quest'ultima, chiamata a pronunciarsi nella causa C-265/18, con sentenza del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che: *"...l'art. 10 lettera d), i) e ii) della direttiva 2014/24 (n.d.r. oggetto di recepimento da parte del D.Lgs. n. 50/2016) non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi ad un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*; secondo la Corte l'oggetto di tale riservatezza consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa del singolo, quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato;

RILEVATO che l'orientamento della CGUE è stato seguito dalla magistratura domestica di matrice contabile, si richiamano qui le sentenze della Corte dei Conti Sezione

Giurisdizionale Lazio n. 509/2021 e Sezione di Appello n. 509/2021;

RITENUTO in conclusione che la lettura offerta dai Giudici comunitari e nazionali consente di rilevare come il legislatore, con l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali in oggetto;

RISCONTRATO pertanto che, in relazione al caso concreto, ricorrono i principi di cui al citato art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quelli di economicità e proporzionalità, considerato l'importo della prestazione che, nell'ipotesi di un ordinario appalto di servizi, legittimerebbe l'affidamento diretto;

DATO ATTO peraltro che, in base al principio dell'equo compenso parametrato alle tariffe professionali, di cui al nuovo art. 13 bis della Legge n. 247/2012, difficilmente potrebbe essere espletata una gara al massimo ribasso;

ACCERTATO che l'Avv. Aldo Valentini con studio in via San Francesco n. 30 – 61121 Pesaro (PU) - Partita Iva 02239730415 - si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico alle condizioni di cui al preventivo assunto al prot. n. 8612 del 17.03.2023 e depositato agli atti della Segreteria che prevede una spesa di € 11.112,66 comprensivi di oneri, accessori e IVA dovuti per legge;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal D.M. n. 37/2018 "Regolamento recante modifiche al Decreto 10 Marzo 2014, n. 55";

CONSIDERATA, quindi, la necessità di affidare il suddetto incarico al fine di difendere gli interessi del Comune di Mondolfo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2023 con la quale veniva stabilito:

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi giudizio innanzi al Tribunale Civile di Pesaro proposto dai Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS e notificato a questa Amministrazione Comunale in data 23.02.2023 per accertare e dichiarare che i danni materiali subiti dagli attori indicati in conseguenza dell'allagamento del 16 novembre 2021 si sono verificati per responsabilità del Comune di Mondolfo che non ha adeguato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche al mutato assetto urbano dell'area lasciando lo stesso sotto dimensionato e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nell'ammontare di € 45.000,00 e, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo;
- di individuare, in via diretta, il Prof. Avv. Aldo Valentini - con studio legale in Via San Francesco n. 30 – 61121 – Pesaro (PU) – Partita Iva 02239730415 - a rappresentare e difendere questo Ente nel giudizio di cui al precedente punto conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- di dare atto che il conferimento dell'incarico al Prof. Avv. Aldo Valentini avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa assunto al prot. n. 8612 del 17.03.2023 e depositato agli atti della Segreteria che prevede una spesa complessiva

- di € 11.112,66;
- di demandare alla competenza del Funzionario Responsabile del 1° Settore, l'adozione della relativa determinazione per il perfezionamento dell'affidamento degli incarichi e definizione della conseguente spesa, che farà carico al cap. 3325 del bilancio 2023 "Incarichi professionali avvocati";

RITENUTO, pertanto, che esistano le condizioni di opportunità e convenienza per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avv. Aldo Valentini con studio legale in Via San Francesco n. 30 – 61121 – Pesaro (PU) – Partita Iva 02239730415;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182/2013.

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Settore;

DATO ATTO che la sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile del 1^ Settore è competente ad adottare il presente atto e non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che, ai sensi della misura "m15 rotazione dei dipendenti" del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata da Eusepi Benedetta, dipendente di ruolo dell'ente assegnato/a al Settore I;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

D E T E R M I N A

1. di DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di AFFIDARE l'incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Aldo Valentini - con studio legale in Via San Francesco n. 30 – 61121 – Pesaro (PU) – Partita Iva 02239730415, per costituirsi nel giudizio sopra citato proposto dai Sigg.ri OMISSIS e OMISSIS e

notificato a questa Amministrazione Comunale in data 23.02.2023 per accertare e dichiarare che i danni materiali subiti dagli attori indicati in conseguenza dell'allagamento del 16 novembre 2021 si sono verificati per responsabilità del Comune di Mondolfo che non ha adeguato il sistema di smaltimento delle acque meteoriche al mutato assetto urbano dell'area lasciando lo stesso sotto dimensionato e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori nell'ammontare di € 45.000,00 e, o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo;

3. di ASSUMERE il relativo impegno di spesa di € 11.112,66 comprensivo di spese generali 15%, CPA 4% e IVA;
4. di DARE ATTO che:
 - il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, assunto agli atti d'ufficio;
 - l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
 - per l'introduzione della causa di merito, in ipotesi di mancata concessione del decreto, l'impegno di spesa verrà adeguato come da preventivo indicato in premessa;
5. di ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.;
7. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
9. di RENDERE NOTO che a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Responsabile e che gli atti concernenti la presente fattispecie potranno essere visionati presso il responsabile suddetto;
10. di DARE ATTO che:
 - la presente determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

- la presente sarà pubblicata, ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
- verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, così come stabilito dall'art. 245 del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario
U	2023	3325 INCARICHI PROFESSIONALI AVVOCATI		11.112,66	AVV. VALENTINI ALDO 02239730415

Dalla Residenza Comunale, 07/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Di Colli Monica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 1000095 DEL 07/04/2023

N. Registro Generale 000253

Ufficio: SINISTRI - LEGALE CONTENZIOSO - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'AVV. ALDO VALENTINI DELL'INCARICO LEGALE NEL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI PESARO PROMOSSO DA OMISSIS

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario	Impegno N.	Data
U	2023	3325 INCARICHI PROFESSIONAL I AVVOCATI		11.112,66	AVV. VALENTINI ALDO 02239730415	200	11/04/2023

Dalla Residenza Comunale, li 11/04/2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1 - Affari Generali e Istituzionali

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000253 del 07/04/2023

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'AVV. ALDO VALENTINI DELL'INCARICO LEGALE NEL RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI PESARO PROMOSSO DA OMISSIS

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 12/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Di Colli Monica